

**N. R.G. 36096/2019**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
DODICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **36096/2019** promossa da:

-----

Rappresentato e difeso dall'avv. DE LUCA NICOLA

ATTORE

CONTRO

-----

Rappresentato e difeso dall'avv.

CONVENUTO

**OGGETTO:** Indennizzo danni da responsabilità civile verso terzi

### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

### IN FATTO E IN DIRITTO

La ..... in persona della titolare ..... ha evocato in giudizio la ..... Assicurazioni S.p.a. e la ..... S.p.a. per sentir, in via preliminare, accertare e dichiarare l'operatività della polizza n. 316125 stipulata con la ..... e, per l'effetto, condannare la medesima compagnia a tenerla indenne e manlevarla relativamente alle somme che la stessa è stata condannata a corrispondere ai ..... in virtù della sentenza n. 142/2018 emessa dal Tribunale di Venezia e della somma che sarà eventualmente tenuta a pagare all'esito del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano recante RG. n. 69886/2019; in subordine, sentir accertare e dichiarare la nullità della polizza summenzionata e condannare ..... Assicurazioni S.p.a. e ..... S.p.a. in solido al risarcimento dei premi pagati dal 30.09.2013 al 30.09.2016 oltre al risarcimento del danno pari alle somme (al netto dei premi) che l'attrice è stata o sarà condannata a pagare a seguito dei giudizi pendenti.

Ha dedotto a sostegno della domanda di esercitare attività di agenzia di viaggio specializzata nell'organizzazione di viaggi con celebrazione di matrimoni in località esotiche e di aver stipulato con ..... Assicurazioni, presso l'Agenzia ..... di Arezzo, polizza assicurativa n. 316125 avente ad oggetto " la responsabilità civile derivante alla società contraente dall'esercizio di una impresa per

organizzazione viaggi e soggiorni legalmente costruita ed organizzata”.

Ha soggiunto che, nel 2014, era stata convenuta innanzi al Tribunale di Venezia per il risarcimento dei danni subiti dai coniugi [redacted], i quali all’aeroporto di New York JFK, a causa di una abbondante nevicata, avevano dovuto prolungare forzatamente il soggiorno, senza ricevere adeguata assistenza da parte dell’attrice.

Denunciato il sinistro e aperta la pratica, la [redacted] Assicurazioni aveva ritenuto il sinistro non coperto dalla polizza in oggetto in quanto la richiesta di risarcimento danni, ricondotta all’inerzia della [redacted], era di natura meramente contrattuale e quindi “non compresa nella garanzia (prestata per i danni accidentali arrecati a terzi derivanti da errori commessi durante lo svolgimento dell’attività per la quale prestato il rischio)”.

Con sentenza n. 142/2018, il Tribunale di Venezia, ritenuta la responsabilità dell’attrice ai sensi degli artt. 43, 46 e 47 Cod. Turismo (D. Lgs. n. 79 del 2011), aveva condannato la stessa al pagamento di complessivi euro 9.478,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali (da vacanza rovinata) oltre che al pagamento delle spese di lite.

A seguito del diniego da parte di [redacted] Assicurazioni di rimborsare le suddette somme, l’attrice aveva provveduto a risarcire integralmente i [redacted].

La medesima situazione si era verificata per altri due matrimoni con viaggio organizzati dall’attrice nel 2015 da cui erano derivati due giudizi di risarcimento danni da vacanza rovinata, uno innanzi al Tribunale di Milano (Rg. N. 69886/2016) e l’altro innanzi al Giudice di Pace di Forlì (Rg. n. 3252/2016), quest’ultimo conclusosi con sentenza n. 878/2018 con la quale, rigettata la domanda di garanzia nei confronti di [redacted] Assicurazioni, la [redacted] era stata condannata al risarcimento dei danni da vacanza rovinata.

Avverso la predetta sentenza l’attrice aveva, quindi, interposto appello innanzi al Tribunale di Forlì (RG. n. 920/2019) limitatamente al capo in cui veniva rigettata la domanda di garanzia nei confronti della [redacted] Assicurazioni.

L’attrice ha argomentato, in punto di diritto, che, relativamente ai tre diversi sinistri per i quali era stata convenuta in giudizio, la copertura assicurativa doveva ritenersi pienamente sussistente, in quanto oggetto della polizza è “la responsabilità civile derivante alla società contraente dall’esercizio di un’impresa per organizzazione viaggi e soggiorni legalmente costruita ed organizzata “ e dalla

stessa non è esclusa espressamente l'organizzazione di matrimoni in viaggio che non figura infatti nella clausola di cui all'art. 8 della medesima polizza (esclusioni di copertura). In particolare, l'organizzazione di matrimoni in viaggio rappresenta una più complessa attività di organizzazione del viaggio tale da comportare semmai un aggravamento del rischio e non la configurazione di un rischio diverso.

Ha dedotto infine che, poiché l'organizzazione di matrimoni in viaggio costituiva la propria attività imprenditoriale prevalente e caratterizzante, non avrebbe avuto alcun interesse, nello stipulare la polizza, ad escludere dalla copertura assicurativa il rischio collegato appunto alla propria attività principale: pertanto, nel caso di specie risultava evidente la responsabilità di Groupama per averla indotto a sottoscrivere una polizza non idonea a coprire i rischi connessi all'attività preminente della stessa.

Ha chiesto, dunque, l'accertamento e la declaratoria di operatività della polizza de qua con conseguente condanna della [redacted] a tenerla indenne e manlevarla dalla somma che era stata condannata a corrispondere in forza di sentenza n. 142/2018 nonché dalle ulteriori somme che sarà eventualmente condannata a pagare; in subordine, ha chiesto l'accertamento e la declaratoria di nullità della polizza per carenza di causa in concreto con conseguente condanna di [redacted] in solido al rimborso dei premi pagati nonché al risarcimento del danno pari alle somme (al netto dei premi) che l'attrice è stata o sarà condannata a pagare in virtù dei sinistri suindicati, con eventuale riduzione in ipotesi di accoglimento dell'appello proposto innanzi al Tribunale di Forlì avente Rg. n. 920/219. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.

Si è costituita la [redacted] Assicurazioni eccependo, in via preliminare, la nullità della notifica dell'atto di citazione, avvenuta a mezzo pec ad indirizzo estratto dal registro INIPEC in luogo del REGINDE. Nel merito ha eccepito l'inoperatività della garanzia di cui alla polizza assicurativa sottoscritta con [redacted], relativamente ai sinistri per i quali quest'ultima aveva invocato la manleva, avendo la stessa consapevolmente e volutamente omesso di attivarsi al fine di prestare assistenza ai clienti, nonostante fosse stata messa immediatamente a conoscenza degli eventi e le fosse stato richiesto più volte di intervenire. Doveva, quindi, ritenersi applicabile nel caso di specie l'art. 1900 c.c. avendo la [redacted] nell'esecuzione della sua attività di organizzatrice di matrimoni in viaggio, avuto un comportamento connotato da colpa grave nei confronti dei propri

clienti.

Pertanto, ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione, in via principale, accertare e dichiarare la inoperatività della garanzia e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta operatività della polizza, dichiarare la Wedding in Paradise Assicurazioni tenuta nei limiti del massimale e alle condizioni previste in polizza con espressa applicazione degli scoperti contrattuali. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

La Wedding in Paradise p.A. è rimasta contumace.

All'udienza del 27.01.2022 è stata rigettata l'istanza di provvedimento anticipatorio ex art. 186 quater c.p.c. presentata dalla Wedding in Paradise e la causa, essendo di natura documentale e matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.05.2022.

Nelle more del presente giudizio, il Tribunale di Forlì, in accoglimento dell'appello proposto dalla Wedding in Paradise avverso la sentenza n. 878/2018 emessa dal Giudice di Pace di Forlì, ha pronunciato sentenza n. 1043/2021 di condanna della compagnia a tenere indenne e manlevare la Wedding in Paradise dalla somma di Euro 1.500,00 versata da quest'ultima ai Wedding in Paradise in forza della sentenza appellata, oltre al pagamento, in favore del procuratore dichiaratosi anticipatorio, della quota pari alla metà delle spese dei due gradi di giudizio liquidate in euro 1.492,50, oltre accessori.

La Wedding in Paradise ha adempiuto spontaneamente a quanto previsto dalla suddetta sentenza non interponendo appello, con conseguente passaggio in giudicato della medesima sentenza.

All'udienza del 25.05.2022, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.

Del tutto priva di pregio è l'eccezione preliminare di nullità della notifica dell'atto di citazione sollevata dalla compagnia convenuta sull'assunto dell'utilizzo di un indirizzo estratto dal registro INIPEC in luogo del REGINDE. Infatti sia l'uno che l'altro sono registri previsti dalla legge per la notifica a mezzo PEC, sicché non si comprende (né viene in alcun modo spiegato dalla compagnia) per quale ragione dovrebbe essere utilizzato il REGINDE invece dell'INIPEC e perché ciò avrebbe comportato un vizio del procedimento notificatorio. Ad ogni modo, la costituzione della Wedding in Paradise ha sanato ogni (insussistente) nullità, costituendo dimostrazione del fatto che la compagnia ha ricevuto la citazione

ed è stata in grado di dispiegare pienamente le proprie difese.

Passando al merito della controversia, la convenuta ha contestato l'avversa pretesa deducendo che la ditta attrice avrebbe volutamente omesso di attivarsi al fine di prestare assistenza ai clienti, violando scientemente le obbligazioni assunte e confidando sulla circostanza che gli eventuali danni sarebbero stati risarciti dalla compagnia; in secondo luogo, la compagnia assicurativa non avrebbe adempiuto all'obbligo di salvataggio, perdendo così il diritto all'indennità; ancora, la polizza non sarebbe affetta da alcuna nullità, in quanto essa copre i danni involontariamente cagionati all'assicurato (ma non quelli provocati da sua colpa o con dolo); infine, le sentenze richiamate dall'attrice a sostegno della domanda di indennizzo non potrebbero essere opponibili alla compagnia, non avendo essa preso parte ai relativi giudizi.

Le prime due eccezioni si fondano sull'allegazione delle medesime circostanze di fatto, vale a dire l'addebito alla compagnia assicurativa di non essersi attivata per ovviare alle difficoltà e ai disagi incontrati dai propri clienti durante il viaggio, confidando in buona sostanza nella copertura assicurativa. Da ciò scaturirebbero conseguenze in termini di liberazione dell'assicuratore dall'obbligo di indennizzo, sia sotto il profilo del dolo o colpa grave dell'assicurato (art. 1900 c.c.), sia sotto quello dell'inadempimento all'obbligo di salvataggio ex artt. 1914 e 1915 c.c.

Osserva anzitutto il Tribunale che, diversamente da quanto sostenuto dalla compagnia assicurativa, l'eventuale colpa anche grave dell'assicurato, nell'assicurazione per la responsabilità civile, non libera l'assicuratore dal proprio obbligo indennitario. Infatti l'art. 1917 c.c. esclude dalla copertura assicurativa solo i danni derivanti da fatti dolosi, salvo patto contrario che però nella specie non risulta stipulato. Peraltro la S.C. ha chiarito che *"nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicurato si cautela contro il rischio dell'alterazione negativa del suo patrimonio, in quanto l'assicuratore si impegna a tener indenne ed a reintegrare il patrimonio dell'assicurato attraverso il pagamento di una somma di danaro pari all'esborso dovuto dall'assicurato stesso in conseguenza di un fatto colposo a lui addebitato, anche se dovuto a colpa grave; fondamento dell'obbligazione di risarcire il danno, a norma dell'art. 1917, comma 1, c.c., infatti, è l'imputabilità del fatto dannoso a titolo di colpa, mentre sono esclusi dalla garanzia assicurativa unicamente i danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato. Nell'assicurazione della responsabilità contro i danni, invece, l'interesse dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1904 c.c., è il risarcimento del danno subito da un proprio determinato bene in conseguenza di un sinistro e sono esclusi dalla garanzia i fatti addebitabili per colpa grave."*

(Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 23948 del 25/09/2019).

Orbene, non è in discussione il fatto che l'assicurazione stipulata tra le parti rientri nella categoria della responsabilità civile verso terzi, giacché l'art. 1 della polizza precisa che la compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza , nonché dei danni "corporali" o materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso allo svolgimento dell'attività professionale (...). Peraltro lo stesso articolo di polizza precisa che l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile "che possa derivare all'assicurato da fatto anche doloso dei suoi dipendenti".

Dunque l'inadempimento colposo della [redacted] rispetto alle obbligazioni che sulla medesima gravavano ai sensi del Codice del Turismo per la prestazione di assistenza in favore della clientela (inadempimento ravvisato nei giudizi di cui al contenzioso richiamato), pur sussistente, non è idoneo a liberare la compagnia dall'obbligo indennitario. Né per altro verso è stata fornita la prova, ancorché indiziaria, di un dolo dell'attrice nella condotta di omessa prestazione di assistenza, essendo per giunta difficile supporre un tale elemento psicologico da parte della [redacted], tenuto conto delle possibili ricadute negative sul piano dell'immagine della ditta e della possibile perdita di clientela.

Non coglie nel segno nemmeno l'eccezione sollevata dalla [redacted] di inopponibilità delle sentenze aventi ad oggetto le pretese risarcitorie in relazione alle quali la [redacted] chiede l'indennizzo. Infatti non si tratta di far valere nei confronti della compagnia l'autorità di giudicato delle sentenze, ma semplicemente di tener conto dell'entità risarcitoria che la ditta è stata condannata a pagare nei confronti dei clienti, circostanza che integra gli estremi del sinistro oggetto di polizza.

Si può invece ritenere che l'attrice abbia colposamente omesso di adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c. sotto il profilo del dovere di attivarsi per fare quanto possibile per diminuire il pregiudizio subito dai clienti e quindi ridurre i danni. Da questo punto di vista la ditta non ha provato, né chiesto di provare alcunché al fine di dimostrare di aver provveduto in qualche modo o quantomeno tentato di ovviare alle difficoltà che i clienti si erano trovati a fronteggiare, in modo da contenere l'entità delle spese e dei danni. Tale circostanza conduce a ridurre l'indennità assicurativa dovuta da parte della compagnia in ragione del pregiudizio arrecato all'assicuratore.

Quanto invece al giudizio intentato da [redacted], definito con sentenza del Tribunale di Venezia, le parti sono addivenute (successivamente al deposito di detta sentenza) ad una transazione in base alla quale la [redacted] ha corrisposto alla coppia l'importo di euro 11.500,00 omnia. Orbene, tenuto conto della liquidazione del danno come operata nella sentenza del Tribunale di Venezia (che ha quantificato in euro 6478,74 il danno patrimoniale e da vacanza rovinata e in euro 4895,00 le spese legali), della liquidazione necessariamente forfettaria operata in sede transattiva e del fatto che un intervento tempestivo da parte della ditta attorea in termini di obbligo di salvataggio avrebbe verosimilmente comportato (non certo l'eliminazione ma) una riduzione almeno del 20% degli esborsi sostenuti dai clienti per il soggiorno ad Antigua, si reputa che l'indennizzo di polizza debba essere ridotto di euro 2300,00 così giungendosi all'importo di euro 9200,00 da corrispondersi in favore della organizzatrice di viaggi.

Detta somma non supera i massimali previsti dal contratto assicurativo.

Le ulteriori domande subordinata avanzate dalla [redacted] restano assorbite.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo. Esse vanno compensate nei rapporti tra ditta attrice e [redacted] (rimasta contumace), non essendo emersa alcuna responsabilità di quest'ultima società.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:

- in parziale accoglimento della domanda, condanna [redacted] Assicurazioni a garantire e tenere indenne [redacted] di quanto pagato in esecuzione della transazione conclusa con i coniugi [redacted], ridotto l'importo nei sensi di cui in parte motiva, e così la condanna al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 9200,00 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
- condanna la compagnia convenuta a rifondere all'attrice le spese del presente grado di giudizio che



liquida, in applicazione del D.M. n. 55/2014, in euro 3000,00 per compensi professionali ed euro 237,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), IVA e Cassa (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario);

- dichiara interamente compensate le spese di lite nei rapporti tra

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022

Il Giudice  
dott. Guido Marcelli